

AMORE E GRAZIA NEL MATRIMONIO SECONDO S. BONAVENTURA

Il matrimonio cristiano è essenzialmente un problema di amore e di grazia. Così è stato visto fin dall'inizio dalla Chiesa, che con S. Paolo ce lo presenta come il *sacramentum magnum* del connubio tra Cristo e la Chiesa. (cfr. Ef. 5, 21-33).

Tutta la predicazione paolina è imperniata sul concetto base che il matrimonio è una *comunità di amore*, e dall'altissimo ideale dei compiti di *Cristo verso la Chiesa* l'apostolo ricava la norma dell'amore coniugale. Rifacendosi, come già Gesù (cfr. Mt. 19,5) al testo di Gen. 2,24, San Paolo sottolinea l'unione intima che il matrimonio crea tra i coniugi e di conseguenza l'amore che deve tenerli uniti, come Cristo è unito alla sua Chiesa.

L'apostolo ritiene perciò che fin dai primordi dell'umanità l'unione dell'uomo e della donna ha adombrato l'unione di Cristo con la Chiesa: *mistero*, simbolo, non vuoto ma pieno di significato e di vitalità, perciò vero sacramento che in questo passo di San Paolo viene insinuato, come dice il Concilio di Trento. Nel senso quindi che l'amore coniugale assunto da Cristo a simbolo del suo connubio con la Chiesa è stato dallo stesso Cristo benedetto e santificato fino a diventare segno *efficace o produttivo di grazia* (cann. 1012, 1110).

La visione conciliare del matrimonio come *comunità di vita e di amore* ci sembra perciò spaziare nella sconfinata prospettiva paolina, che abbracciando terra e cielo sottolinea l'umano e il divino dell'unione coniugale, nobilita la dignità della donna di fronte alla degradazione che di essa ne aveva fatto il paganesimo, apprezza fino a considerarli meritori davanti a Dio gli atti coniugali, finalizza l'intera convivenza e fa di tuttata la famiglia una chiesa domestica.

Ed è questa visione che ritroviamo in San Bonaventura, anche se in non pochi testi del Commento alle sentenze egli sembra muoversi su un terreno giuridico e trattare freddamente del problema dei fini del matrimonio, degli impedimenti, della validità o nullità dell'atto celebrativo.

Il modo con il quale il Concilio Vaticano II ci ha proposto la dottrina matrimoniale rende attuale il pensiero di San Bonaventura-

ra, che più di ogni altro scolastico si è soffermato sul discorso dell'amore e più chiaramente di ogni altro affermò e spiegò l'efficacia sacramentale del matrimonio cristiano.

Il problema dei fini e dell'essenza del matrimonio, già largamente dibattuto prima del Concilio Vaticano II (1), con le tematiche conciliari si è fatto ancor più complesso e ricco di prospettive teologico-giuridiche e pastorali (2).

Come ebbi già modo di avvertire non sembra affatto certo che prima del Vaticano II esistesse una costante dottrina tradizionale sull'essenza e sui fini del matrimonio. Sembra infatti arduo poter dire che in merito sia esistita una costante ben precisa, tale cioè da poterla agevolmente riscontrare nei documenti antichi come in quelli più recenti (3).

Anzi, sembra che nei testi antichi, sia del magistero sia dei teologi e canonisti, si riscontri una variante alquanto sorprendente, tale, in ogni modo, da non poter dire con esattezza fin dove, in essi, si fa questione di essenza del matrimonio e dove incominci quella dei fini o come vi si intendano i rapporti tra l'una e l'altra.

Così, ad esempio scrivevo qualche anno fa (4), tra gli scolastici ci fu una corrente (S. Bonaventura con la scuola francescana) che attribuì l'essenza del matrimonio all'unione maritale, di cui l'unione carnale, che non si diceva appartenere all'essenza ma soltanto *all'esse plenum* del matrimonio, era considerata in effetto (5).

Quanto al Concilio va innanzitutto precisato che il suo silenzio sulla gerarchia dei fini, così come nei decenni scorsi veniva proposta, non deve far pensare che il Vaticano II abbia ritenuta senz'altro errata la dottrina che tale gerarchia difendeva.

Il Concilio ha inteso *valorizzare* « tutti quanti i fini » e considerarli tutti « di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e la prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana ».

Nell'intento — come disse il Card. Colombo — di far comprendere che prole e amore sono fini coesenziali, che non solo non si escludono, ma si richiamano e si completano a vicenda.

(1) Cfr. LANZA A., *De fine primario matrimonii*, in *Apollinaris*, 13 (1940) pp. 53-83; 13 (1940); pp. 218-264; 14 (1941) pp. 12-39.

(2) cfr. *Annali di dottrina e giurisprudenza canonica*, direttore Vincenzo Fagiolo, vol. I *L'amore coniugale*, Libreria editrice Vaticana 1971.

(3) Cfr. *Ivi*, p. 98.

(4) Cfr. *Ivi*, p. 99.

(5) Cfr. *In IV Sent.* D. 26, art. 2, q. 3; D. 31, art. 1, q. 2, in corp. e ad 4; D. 27, dub. I; D. 31, art. I, q. 3. Fagiolo Vincenzo, *Formazione ed essenza del matrimonio nella dottrina di S. Bonaventura*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 12 (1956) 1-2, pp. 9-40

Perché « diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà », l'amore coniugale è — afferma il Concilio — « eminentemente umano », « e perciò ha la capacità di arricchire di una dignità particolare le espressioni fisiche e spirituali e di nobilitarle come elementi e segni specifici dell'amicizia coniugale ».

Nobilissimo, quindi, per la sua origine, per il movente e per il suo contenuto, quest'amore si sublima quando nasce ed è ratificato tra sposi cristiani, perché « il Signore si è degnato di sanarlo e di elevarlo con uno speciale dono di grazia e di carità »; e perciò, secondo il Concilio, « ... gli atti coi quali i coniugi si uniscono intimamente e castamente sono onesti e degni, e, compiuti in modo veramente *umano*, significano e favoriscono il dono reciproco, col quale gli sposi si arricchiscono scambievolmente nella gioia e nella gratitudine ».

Da qui anche la ragione dell'altra affermazione conciliare; il matrimonio non è stato istituito in vista della *sola* procreazione.

E' proprio del matrimonio essere un fatto tra due persone: « ora, la persona non può mai essere usata come mezzo ad un'altro fine, ma deve essere sempre rispettata come fine ».

Il matrimonio perciò ha come *prima ratio* — secondo la felice espressione del Catechismo romano — gli stessi coniugi.

Dopo il Concilio, anche Paolo VI con l'Enciclica *Humanae vitae* ha ripreso il discorso, sul piano umano e sul piano soprannaturale, dell'amore coniugale per ricordare all'uomo, che sembra averlo dimenticato, l'alto valore dello stato matrimoniale e le sublimi finalità etiche, religiose e sociali proprie del matrimonio.

Prima del Vaticano II, in tempi a noi più vicini, la *Casti Conubii* di Pio XI aveva risottolineato l'importanza dell'amore coniugale. Dobbiamo riconoscere che la predicazione e la catechesi erano rimaste ancorate a sistemi che poco sviluppavano le caratteristiche umane e soprannaturali dell'amore coniugale, come, invece, poi hanno fatto il Concilio e Paolo VI.

Il Vaticano II ha rivalorizzato questo amore e sul piano umano e sul piano soprannaturale, fino a farne la ragione prima e la esigenza specifica delle due proprietà essenziali del vincolo: fedeltà e indissolubilità. L'amore non ammette condizionamenti, non concepisce scadenze. Perciò il matrimonio, che nasce dall'amore si nutre, si giustifica e perdura, sul piano etico come su quello più strettamente giuridico, quale comunione e consuetudine di tutta la vita; conserva perciò il suo valore e la sua indissolubilità, anche in mancanza della prole.

Esso, infatti, in quanto intima unione e mutua donazione di due persone, esige la piena fedeltà dei coniugi e ne reclama l'indissolubile unità. « Proprio perché atto eminentemente umano — spiega il Concilio — essendo diretto da persona a persona con un

sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta la persona e perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità i sentimenti dell'animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale». L'autentico amore coniugale è perciò esclusivo e stabile, « indissolubilmente fedele nella prospera e nella cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito e di conseguenza è alieno da ogni adulterio e divorzio ».

Riprendendo e sviluppando questo discorso, Paolo VI, nella *Humanae vitae* ricorda che la ragione intima della sublimità e della efficacia dell'amore coniugale sta « nella sua sorgente suprema, Dio, che è amore ». Da questa luce le caratteristiche dell'amore coniugale ricevono l'intimo calore che le anima, fisionomia e contorni. E prima di tutto balza evidente il suo carattere spirituale, umano: « Non è quindi — afferma il Papa — semplice trasporto di istinto e di sentimento, ma anche e principalmente è atto della volontà libera, destinato a mantenersi ed a crescere mediante le gioie e i dolori della vita quotidiana, di modo che gli sposi diventino un cuor solo ed un'anima sola e raggiungano insieme la loro perfezione umana ». Perché anche umano e spirituale, l'amore coniugale è totale, fedele, esclusivo, fino alla morte.

Più volte ripete S. Bonaventura che il matrimonio è stato istituito da Dio. Le fonti neotestamentarie in proposito sono per il Serafico quanto mai esplicite e probative. Le chiare espressioni del Genesi, « relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una » (*Gen. 2, 23*), rivelano assai bene l'esistenza e la natura del disegno divino e ricevono maggior luce dalla parola di Gesù, che ad esse si richiama per argomentare dalla primitiva istituzione all'indissolubilità del vincolo (cfr. *Mt. 19, 4-6*). Infatti, l'istituzione di un'unione dell'uomo con la donna, ordinata alla procreazione — « adhaerebit uxori suae et erunt duo in carne una » — è chiaramente affermata nei due testi — *Gen. 2, 18-23*; *Matt. 19, 4-6*; unione che deve essere stabile, dovendo per essa l'uomo lasciare il padre e la madre e vivere indissolubilmente con la sua donna — « homo non separet » — (6).

Alla medesima conclusione giunge S. Bonaventura argomentando dal passo del Genesi 1, 28, che inculca all'uomo l'obbligo di

(6) Collat, in Ioan, c. 2, col. VII, Q. VI, 545.

« ... quacumque ex causa illam dimittat, non ei licet illa vivente, aliam dicere, et hoc secundum legem naturae divinitus institum in hominis formatione - *Gen. 2, 18-24* ». - *Comm. in Evang. Lucae*, c. XVI, Q. VII, 415. Cf. in *IV Sent.*, D. 33, art. I, q. I.

In *IV Sent.* D. 26, art. I, q. 2, f. I. cf. *ivi*, D. 27, art. 3, q. 1; D. 31, art. 2, q. I, f. 2.

moltiplicarsi sulla terra e manifesta chiaramente la volontà divina sull'istituzione del matrimonio.

Il crescere ed il moltiplicarsi del genere umano è condizionato all'uso delle facoltà generative; ma perché l'uso di queste garantisca il fine per il quale fu stabilita la diversità dei sessi e la loro mutua attrattiva, è necessario un istituto che all'ordine ontologico — diversità dei sessi e loro attrattiva —, presupposto necessario, aggiunga l'obbligazione morale di un uso debito e legittimo di quelle facoltà; ma tale ordine costituisce ed è precisamente il matrimonio dove, solamente, l'uomo e la donna legittimamente e debitamente possono usare delle facoltà generative. Dio quindi in quanto autore di quel comando è istitutore del matrimonio, di quello stato, cioè, dove l'uomo e la donna possono moltiplicarsi conformemente ad una norma e ad un ordine oggettivo fissato dal Creatore dei due sessi (7).

Da Dio, creatore ed ordinatore della natura, afferma perciò S. Bonaventura, la distinzione dei sessi e la loro mutua attrattiva (8); da Lui le norme moderatrici del loro incontro e le linee architettoniche della famiglia (9).

Il matrimonio, infatti, secondo l'esatta definizione filosofica che S. Bonaventura ci ha dato, consiste essenzialmente nell'unione maritale che lega in modo eguale e indissolubile l'uomo e la donna (10); unione che suppone il « consortium omnis vitae » ed è ordinata alla procreazione (11); unione, infine, che nasce dal libero incontro di due volontà, che nessun potere umano può supplire (12). Tale unione, afferma S. Bonaventura, ci risulta dall'istituzione divina.

L'unione dei due sessi in comunanza di vita ha il suo fondamento

(7) *In IV Sent.*, D. 26, art. I, q. 2, f. 2. Cf. *Quaest. Disp. De Perfect. Evang.*; q. 3, art. 1, f. 9 e in corp: Q. V, pp. 167-168; *in II Sent.*, D. 18, art. 1, q. 1.

(8) *In II Sent.*, D. 18, art. I, q. 1; *in IV Sent.*, D. 26, art. I, qq. 1-2; D. 27, art. 2, q. I e art. 3, q. I.

(9) *In IV Sent.*, D. 27, art. I, q. I e art. 2, qq. 1-2 e art. 3, q. I; D. 26, art. 2, q. 3.

(10) *In IV Sent.*, D. 27, dub. I; D. 29, art. unic. q. 2; *Breviloq.*, p. VI, c. 4; *Quaest. Disp. de Perf. Evang.*, q. 3, art. I; Q. V. p. 168,

(11) « Matrimonium est coniunctio legitima maris et feminae, individuum vitae consuetudinem retinens ». *Breviloq.*, p. VI, c. 4.

« Matrimonium institutum est ad procreandam prolem ad cultum divinum ». *In IV Sent.*, D. 31, dub. 1. Cf. *ivi*, D. 27, art. 1, q. 1, ad 4; D. 27, art. 1, q. 2, in corp.; D. 36, art. 1, q. 3; D. 31, art. 1, q. 3.

(12) « Nullum est, consensus quantum ad vim Sacramenti, si libertatem habet in una persona et coactionem in alia ». *In IV Sent.*, D. 29, art. unic., q. 2, ad 4.

« Sed nunquam sufficit talis voluntas ad faciendum bonum, nec etiam ad contrahendum matrimonium pro eo quod Dominus voluit hoc sacramentum contrahi per consensum liberum non coactum ». *In IV Sent.*, D. 29, art. unic., q. 1, ad 1; cf. *ivi*, D. 36, art. 2, q. 2, ad 2; D. 34, art. 1, q. 1, ad 3 e ad 4; *ivi*, art. 1, q. 1.

morale e legale nell'istituzione divina (13). Per legge divina fissata nell'istituzione essa deve essere stabile e indissolubile fino a quanto uno dei coniugi è in vita (14). Per volontà divina, inoltre, essa ha per fine proprio la procreazione (15). E per voler divino, infine, è stata decretata la libera scelta e il libero incontro matrimoniale (16).

La partecipazione di Gesù alle nozze di Cana costituisce per S. Bonaventura una conferma esplicita dell'istituzione divina del matrimonio e la riprova dell'eresie avverse a questo istituto (17). In un'altra circostanza (18), richiamando il principio dell'insollubilità del vincolo, Gesù confermò nuovamente l'istituzione divina del matrimonio e ne fece altresì un sacramento della Nuova Legge (19).

E' il sacramento che specificamente simboleggia la mistica unione che lega Gesù alla Chiesa, sua sposa diletta, dalla quale Cristo non intende separarsi ed alla quale, a ornamento e dote, ha donato segni efficaci di grazia e di santificazione (20).

Per questo carattere fortemente rappresentativo, il matrimonio è il primo dei sacramenti (21).

E' il sacramento che dona agli sposi ciò che la loro unione rappresenta: la grazia necessaria perché la loro unione sia una inseparabile, feconda, come l'unione tra Gesù e la sua sposa (22).

(13) *Quaest. disp. De Perf. Evang.* q. 3, art. 1; Q. V. p. 168. Cf. *in IV Sent.* D. 26, art. 1, q. 2.

(14) *Comm. in Evang. Lucae*, c. XVI, 18; Q. VIII, p. 415. Cf. *Sermones de Sanctis; De S. Agnese, serm.* II: Q. II, p. 507; *in IV Sent.*, D. 33, art. 3, q. 1, ad 4; D. 28, art. unic., q. 3, ad 3; D. 27, art. 1, q. 1, ad 5 e in corp.: D. 26, art. 1, q. 1, ad 4.

(15) « Ad hoc institutum fuit matrimonium, scilicet ad crescendum et ad multiplicandum ». *In IV Sent.*, D. 31, art. 1, q. 3. « Ad illud quod obiicitur, quod est propter carnalem copulam; dicendum est quod verum est, quod prima et principalis institutio ad hoc fuit... ». *In IV Sent.*, D. 31.

Cf. D. 27, art. 1, q. 2, f. 4 e in corp.; D. 26, art. 1, q. 1; D. 31, dub. 1.

(16) *In IV Sent.*, D. 26, art. 2, q. 2, ad 2.

(17) *Comm. in Ioan.*, c. II: Q. VI, 270. Cf. *Breviloq.*, p. VI, c. 4; *in IV Sent.*, D. 23, art. 1, q. 2; *Coll. in Ioann.*, c. II, coll. 2: Q. VI, p. 545.

Per i Padri cf. S. Epifanio, *Haeres.*, 51, 30: PG 41, 942; S. Cirillo d'Alessandria, *in Ioan.* II, I: PG 73, 223-224; S. Ambrogio, *Epist.*, XLII, 3, PL 16, 1124; S. Agostino, *in Ioan.*, IX, 2, PL 35, 1459.

(18) *Comm. in Evang. Lucae*, c. XVI; Q. VII, p. 415, n. 34, n. 18.

(19) « Tenendum est quod septem Sacramenta legis gratiae... matrimonium et poenitentiam... Confirmationem et Unctionem Extremam... Bapt. Euchar. et Ordinis... » *Breviloq.*, p. VI, c. 4, Cfr. *in IV Sent.*, D. 26, inizio; D. 3, p. 1, inizio.

(20) « Ad illud quod quaeritur, quid sit ibi signatum, quod unum est signatum principale, scilicet coniunctio Christi et Ecclesiae ». *In IV Sent.*, D. 26, art. 2, q. 1, ad 22. Cf. D. 2, art. 1, q. 2.

(21) « Et dicendum, quod communiter dici consuevit, quod unum sacramentum dicitur maius alio quinque modis. Primo modo propter significationem, sic matrimonium dicitur maius, quia significat unitatem naturarum in Cristo ». *In III Sent.*, D. 6, art. 2, q. 2.

(22) « ... sublevatur anima a corruptione concupiscentiae inordinata, et datur gratia ad copulam singularem et ad copulam utilem et ad copulam

Come vero sacramento esso suppone pertanto necessariamente la causa istituyente e l'azione istituzionale (23). Ora il potere di istituire i sacramenti, come il fatto dell'istituzione, è esclusivo di Gesù Cristo; quindi anche l'istituzione del matrimonio a sacramento è stata operata direttamente da Gesù (24). Probabilmente S. Bonaventura ha ritenuto che l'elevazione del matrimonio a sacramento sia avvenuta a Cana dove Gesù con la sua presenza ha consacrato il matrimonio: « consecravit » (25). Ciò, però, resta solo molto probabile, sia perché gli elementi per un giudizio sicuro non sono molti, ed anche perché, credo, si possa dire, secondo il pensiero del Serafico, che causa dell'elevazione del matrimonio a sacramento sia stata tutta l'opera di Gesù nei riguardi del matrimonio stesso, senza specificare in quale momento preciso tale elevazione sia stata operata (26).

L'impostazione teologico-giuridica che del matrimonio ci offre S. Bonaventura trae la sua forza ontologica dall'Istituzione divina del matrimonio stesso. Il Serafico insiste nel sottolineare che « matrimonio non est neque approximatio corporum neque affectio animorum sed unio maritalis » secondo un disegno divino.

Dalla sacramentalità del vincolo ha poi tratto le considerazioni sulla forza soprannaturale del matrimonio, che però già come istituto naturale è dotato di valori inalienabili, tra i quali i beni dell'unità e dell'indissolubilità.

VINCENZO FAGIOLO

inseparabilem ». *In IV Sent.*, D. 26, art. 2, q. 2, in corp. « Item matrimonium est magnum Sacramentum in nova lege, ergo... et sanctificationem continet; sed sacramentum sanctificans donat gratiam ergo etc. ». *In IV Sent.*, D. 26, art. 2, q. 2, f. 2.

« Et haec tria significant triplicem proprietatem unionis Christi cum Ecclesia, quia scilicet unitur uni, et quia ex ea filios generat, et quia numquam separatur ». *In IV Sent.*, D. 31, art. 1, q. 2.

(23) « ... repraesentationem sed etiam institutionem continet ». *In IV Sent.*, D. 26, art. 2, q. 2, f. 2. « ... quia matrimonio formaliter convenit sacramentum et signum; et signum sacramentale duo in se continet, secundum quod tale signum significat divinam institutionem et naturalem representationem: ideo pars ista habet duas. In prima agit de institutione... ». *In IV Sent.*, D. 26, inizio. Cf. *In IV Sent.*, D. I, p. 1, art. unic., q. 1, ad 5; *Breviloq.*, p. VI, c. 4; *in IV Sent.*, D. 2, art. 2, q. I; D. 22, art. 2, q. I, D. 26, art. I, q. 2. D. 23, art. 1, q. 2.

(24) *Breviloq.*, p. VI, c. 4; *in IV Sent.*, D. 2 art. I, q. 2; D. 23, art. 1, q. 2.

(25) « Nuptiae, inquit, factae sunt. Praetermissis nuptiis corporalibus, quarum sanctitati attestatur, quod Deus eas auctoritate propria in Paradiso instituit... et easdem in terra sua praesentia consecravit... ut habetur in praesenti Evangelio ». *Collat. in Joann.*, c. II, coll. VIII, 2: Q. VI, 545. Cf. *In IV Sent.*, D. 26, dub. 1.

(26) *Breviloq.*, p. VI, c. 4; *in IV Sent.*, D. 23, art. I, q. 2; *Comm. in Evang. Lucae.* c. XVI, n. 34, v. 18: Q. VII, p. 415; *Collat. in Ioan.*, c. II, coll. VIII, 2: Q. VI, p. 545.

« Du moment de l'institution, les scolastiques ne se sont guère occupés. L'opinion la plus répandue est que les Noces de Cana ont été l'occasion de l'institution chétienne ». Le Bras, *Mariage*, in D.T.C. IX, 2, col. 2217.

